

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 11 - 10 Marzo 1971

Il personale della Scuola il rispetto degli impegni governativi

I SINDACATI DELLA CISNAL - SCUOLA CONFERMANO LO STATO DI AGITAZIONE DELLE CATEGORIE

Decisione nuova

Sono trascorsi nove mesi abbondanti dalla conclusione del «giugno caldo» e gli insegnanti sono ancora in attesa. Di che? Di tutto.

Oh! sì. Anche noi sappiamo che sono state inviate circolari, emanate disposizioni, annunciati provvedimenti: di tutto potrà essere accusato il Ministro della Pubblica Istruzione meno che di attivismo. Il guaio è che tale attivismo, il più delle volte, resta fine a se stesso, tanto che circolari, disposizioni, provvedimenti hanno lasciato le cose come stavano.

E infatti, quale attuazione pratica ha avuto il tanto invocato decentramento amministrativo? Il servizio pre-ruolo è rimasto... non riconosciuto; le decine di migliaia di insegnanti delle scuole medie entrati in ruolo in virtù di diverse leggi non hanno avuto i decreti di nomina a straordinario con la conseguenza che la loro carriera non è ancora incominciata mentre moltissimi di loro sono già nelle condizioni di invocare il provvedimento di quiescenza per raggiunti limiti di età!

E cosa si è fatto per i corsi abilitanti, per la sistemazione del personale non di ruolo, per la riduzione a venticinque del numero dei discenti?

E cosa per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, di segreteria e non docente? Si sono costituiti i Consigli dei Genitori e i Comitati Scuola-Famiglia che comportano una occupazione effettiva di ore extra-orario anche per il personale docente senza tenere in alcun conto l'aspetto normativo ed economico del problema.

E cosa si è fatto per onorare gli impegni di carattere economico? Ci si è limitati a recepire nello stato giuridico, per di più in forma molto confusa, il principio dei rapporti interni ed esterni fissati dalla legge n. 831 a favore del personale della Scuola. Il relativo disegno di legge, però, dorme al Parlamento nonostante il solenne impegno preso a giugno di discuterlo e approvarlo immediatamente.

Dalla risposta negativa a questi interrogativi può discendere soltanto una constatazione: si vuole svuotare di contenuto quanto è stato conquistato nel «giugno caldo». E quale altro significato può avere il ritardo sistematico nell'attuazione delle misure normative le quali, appunto perché ritardate, arrecano per i loro riflessi economici un danno enorme in quanto specialmente il personale della Scuola (unico a non avere indennità extra-stipendio) paga in anticipo e in contanti, per quanto ancora effettivamente non gode.

Anche così il quadro si presenta abbastanza allarmante; ma diventa addirittura esplosivo se ai tanti nodi giunti al pettine e mai sciolti si aggiungono altri problemi obiettivamente difficili ma che, per il passare del tempo, sono divenuti indilazionabili: intendiamo riferirci alla riforma della scuola, alla trasformazione della scuola secondaria quadriennale in istituti a corso quinquennale come primo avvio alla preparazione a livello universitario degli insegnanti di ogni ordine e grado, alla scuola a tempo pieno, alla nuova figura di docente per la scuola dell'obbligo, alla regolamentazione della scuola materna, ai corsi di aggiornamento per gli insegnanti e potremmo continuare ancora a lungo.

Il personale della Scuola sa che questi, insieme agli altri problemi, debbono essere affrontati e risolti. Ma il dramma che lo attanaglia, vero, reale è quello della mancanza di fiducia: nel governo, perché il suo modo di agire gli ha fatto perdere anche quella poca, se ancora ne aveva; nei sindacati che lo sostengono perché sa che essi non spingeranno mai a fondo per non mettere in crisi il governo (ricorda fin troppo bene l'amara esperienza e l'ultima turlupinatura di giugno).

Non si illuda, però, il governo; non si illudano i sindacati ai quali è stata riconosciuta, per comodo, la prerogativa della rappresentanza.

Sfiducia non vuol dire rassegnazione.

Per mille segni si avverte un fatto confortante: il personale della Scuola è sempre meno acquiescente, non vuole più equivoci, è deciso ad ottenere la soluzione globale dei propri problemi per il bene anche della Scuola.

In questa decisione nuova sta l'esplosività della situazione. E i Sindacati della CISNAL-SCUOLA, come sempre, saranno i fedeli interpreti della volontà delle categorie che con sempre maggiore fiducia guardano ad essi certe di non essere ingannate.

e. m.

Il documento della Cisnal-Scuola

Gli organi direttivi dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno preso in esame la situazione della Scuola italiana con particolare riguardo:

— al persistente stato di violenza;

— alla riforma degli istituti di II grado;

— alle nuove forme di reclutamento del personale insegnante;

— allo stato normativo e allo stato economico del personale dirigente docente e non insegnante;

— allo stato degli impegni governativi di cui agli accordi del giugno 1969, confermati nel giugno 1970.

In ordine ai vari problemi gli organi direttivi hanno deliberato:

— *violenze nella scuola*: agire con tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli giudiziari, per tentare di arginare una situazione dirompente programmata dalla stessa classe politica al potere;

— *riforma scolastica*: è necessario:

a) operare nelle linee del piano della CISNAL-SCUOLA "Creare una Scuola nuova per costruire una Società nuova" in base al quale la riforma degli istituti di II grado non è che un "momento" di una riforma globale di tutta la Scuola italiana;

b) sollecitare la trasformazione della scuola secondaria quadriennale in istituti a corso quinquennale;

— *nuove forme di reclutamento*: insistere presso gli organi competenti:

a) perché il quinto corso abilitante sia istituito in tutte le Università della Repubblica ed esteso a tutti i laureati;

b) perché siano sollecitamente istituiti ed immediatamente resi funzionanti i corsi abilitanti;

c) perché sia urgentemente presa in esame la proposta di legge Dinario n. 849 riguardante il ripristino della abilitazione didattica;

— *stato economico*: ferma restando la meta dello "stipendio unico", modifica delle tabelle di cui al recente D.P.R. 28.12.70, n. 1079 ed integrale ristabilimento dei rapporti esterni ed interni fissati dalla legge 831/1961; calcolo della "indennità di contingenza" sull'intera fascia della retribuzione; corresponsione di assegni familiari non semplicemente figurativi ma rapporti alle reali necessità della famiglia; sollecita approvazione dei progetti di legge 2081 e 2337 per la rivalutazione dei compensi per l'attività sportiva (attività complementare) a favore degli insegnanti di educazione fisica; indennità di espansione scolastica; reversibilità della pensione e della buonuscita senza distinzione di sesso; riconoscimento di tutti i servizi comunque prestati dal personale direttivo, docente non insegnante ed equa retribuzione del lavoro straordinaria.

rio, che deve essere facoltativo e non obbligatorio;

— *stato normativo*: sollecita approvazione dello stato giuridico nel quale sia soprattutto delineata una figura di docente non degradato a semplice "assistente sociale"; e ciò sulla base degli emendamenti già proposti dalla CISNAL-SCUOLA; sollecito disbrigo delle procedure per l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 468;

— *impegni governativi*: reclamare l'assolvimento da parte del governo degli impegni dallo stesso assunti con gli accordi del giugno 1969, confermati nel giugno 1970 solo in conseguenza dei quali i Sindacati della CISNAL-SCUOLA decisero la sospensione dello sciopero riservandosi, però, la piena libertà di azione qualora i problemi di fondo non avessero trovato adeguata soluzione in un tempo ragionevolmente breve.

Tutta ciò premesso e allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni che facciano trovare ancora una volta il personale direttivo docente e non docente della Scuola di fronte al tradizionale "nulla di fatto", gli organi direttivi dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno deciso la conferma dello stato di agitazione delle categorie, demandando alle Segreterie Nazionali ogni decisione in ordine ai modi ad ai tempi di attuazione della protesta nella prospettiva di uno sciopero ad oltranza.

Fuori dall'equivoco!

E' nostro costume non fare eco a ciò che accade all'interno degli altri Sindacati, alle polemiche che li dividono o li uniscono, rispettosi fino allo scrupolo, come siamo, della libertà di scelta altrui.

Questa volta, però, gli avvenimenti sono talmente grossi che ci impongono di venire meno alla nostra linea di condotta.

In breve, si tratta di questo. Il SNSM avanza una proposta di "alleanza organica" alle centrali sindacali della "triplice". CGIL, CISL e UIL, con un comunicato congiunto, respingono la proposta. I dirigenti del SNSM, per mascherare il grande imbarazzo, asseriscono che, a

prendere l'iniziativa, è stata la sola CGIL. Le altre due centrali, però, non smentiscono l'iniziativa. Qualche giorno dopo la corrente "numero quattro" confluisce nella CGIL. Le altre due correnti — si dà per certo — sceglieranno la loro strada in occasione del prossimo congresso che segnerà un grosso successo se riuscirà a salvare la sigla del Sindacato.

A questo punto, potremmo anche concludere così: bene, un equivoco di meno!

Ma... ecco il solito ma. Il Sindacalismo autonomo si è assunto un ruolo che non può assolvere perché nel suo seno esistono troppi equivoci costituiti da quelle tante persone che, rifugiatesi sotto la

bandiera dell'autonomia, sono invece politicamente impegnate.

Abbiano l'onestà di andare dalla loro parte, queste persone, e i Sindacati autonomi nel loro stesso interesse abbiano il coraggio di favorire questo esodo. Perché se è vero che perderanno in numero, essi guadagneranno in coerenza e la loro azione potrà essere incisiva e concorrere a determinare, senza condizionamento di sorta in piena libertà, la soluzione dei vari problemi della Scuola... e Dio sa quanti ce ne sono sul tappeto!

Ora, sì, possiamo concludere. E concludiamo così: coraggio, fuori dall'equivoco!

*

PREDISPOSTO DALL'UFFICIO SCUOLA DEL MSI

Un emendamento opportuno per migliorare gli esami

Il problema degli esami di maturità e di abilitazione è, ancora una volta, alla ribalta perché la legge del 1969, ove fosse prorogata, desta le più serie preoccupazioni per le conseguenze che ha già prodotto. Opportuno, un emendamento allo art. 7 della predetta legge predisposto dall'Ufficio Scuola del MSI tende a rettificare, anche se solo parzialmente, una vera e propria stortura dell'accertamento culturale e professionale al momento degli esami. Pubblichiamo di seguito il testo dell'emendamento e della relazione che l'accompagna.

Onorevoli colleghi,

il problema degli esami di Stato per il conseguimento delle maturità classiche e scientifiche nonché per le abilitazioni tecniche e magistrali è ormai giunto al limite del grottesco.

Con il passare del tempo, la "sperimentabilità" prevista dalla legge di riforma del 1969 tende a stabilizzarsi in tutti i suoi lati negativi senza che se ne vedano quelli positivi.

Abbiamo più volte sostenuto che essa è stata una concessione demagogica che avrebbe dovuto conseguire lo scopo di placare i bollori della contestazione marxista.

L'esperimento si sarebbe dovuto chiudere quest'anno. E' invece stata preannunciata la estensione della riforma anche per l'anno scolastico 1970-71. In attesa di una riforma più generale che non è assolutamente chiaro a quali criteri debba realmente ispirarsi. C'era un solo modo per salvare la situazione: applicare seriamente il metodo antiozionistico per selezionare i capaci dai numerosi ignoranti che in questi due anni sono andati ad infoltire le "masse" universitarie. Ma ciò non è stato possibile né era pensabile ottenere prima di tutto perché l'esame contrasta con i programmi vigenti per nulla riformati e con strutture scolastiche sclerotizzate e statiche e poi perché attraverso circolari, interviste e ispezioni ministeriali si è esercitato ogni tipo di pressione sulle commissioni esaminatrici al fine di "ottenere promozioni in massa".

Si vuole perciò perpetuare l'esame da operetta per realizzare positivamente il quale la commissione deve tener conto del parere della scuola e del curriculum del candidato quando esso sia più favorevole dell'esito dell'esame, ma deve rapidamente cambiare criterio di giudizio non appena si verifici il caso contrario, cioè allorché la presentazione della Scuola sia negativa e l'esame invece risulti casualmente positivo.

Sicché quando l'esame va male dev'essere considerato un incidente, mentre quando va bene non può essere considerato un colpo di fortuna. Tutto ciò avvilisce le commissioni giudicatrici, rende stupidamente formalistico il colloquio, ed incoraggia avventurieri d'ogni specie. Per questa ragione l'unica via d'uscita resta quella di una scelta di fondo. Affidare la verifica della maturità agli stessi professori di classe, non però in sede di scrutinio, ma costituiti in commissione sovrana.

Nell'attuale situazione ciò servirà ad evitare una ulteriore dequalificazione dei titoli di

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della P.I. e sono composte dal presidente e di cinque membri, questi ultimi appartenenti alla stessa classe dell'Istituto Statale o pareggiato che ha curato la preparazione dei candidati. Il presidente è invece nominato dal Ministro della P.I. secondo le norme appositamente indicate nella presente legge.

studio gravemente preoccupante a livello professionale e a fornire più serie garanzie di maturità culturale per quanti vorranno accedere all'università.

Inoltre è l'unico modo per restituire il potere giudicante ad una commissione composta di docenti che tengano conto implicitamente anche del curriculum scolastico dei candidati non sul piano burocratico e con la valutazione aritmetica dei voti conseguiti negli anni che hanno preceduto l'esame, ma attraverso il motivato giudizio che essi si sono coscientemente formati con una valutazione globale della personalità dei propri allievi.

Non si tratta dunque di sostituire le commissioni esterne con quelle interne, ma di costituire in commissioni libere e prestigiose i professori interni ai quali non sarebbe più neppure necessario corrispondere quelle indennità di esame e di missione che invece potrebbero, come sosterranno, costituire buona parte dei fondi necessari alla corresponsione di una quattordicesima mensilità a tutti i docenti.

I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

Nelle scuole medie

Pubblichiamo di seguito il testo della circolare n. 75, prot. 5600/10 pg. inviata dal Ministro della Pubblica Istruzione il 3 marzo scorso ai Presidi delle scuole medie avente per oggetto: "Trasferimenti del personale non insegnante di ruolo delle scuole medie per l'anno scolastico 1971-72".

Nella circolare ha trovato pieno accoglimento la proposta del SISME-CISNAL relativa alla soppressione del parere del Capo di Istituto quale condizione perché la domanda potesse essere presa in considerazione.

Il personale interessato apprezzerà certamente questa innovazione apportata per tutelare la dignità della persona umana, restituendo ad essa piena libertà senza alcun condizionamento.

Il personale non insegnante di ruolo delle scuole medie, che intenda essere trasferito ad altra sede per l'anno scolastico 1971-72, potrà presentare, entro il 15 aprile 1971, istanza in carta legale ai Capi di Istituto che ne cureranno la trasmissione, direttamente a questo Ministero — Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di I grado, Div. VIII, Piazzale Kennedy, 15 - 00144 Roma-EUR — entro e non oltre il 20 aprile 1971, avendo cura di apporre, in calce a ciascuna domanda, il proprio visto.

Inoltre, i Capi di Istituto vorranno anche mettere in evidenza se a carico degli interessati siano stati adottati eventuali provvedimenti disciplinari e trasferimenti per servizio.

Non potranno essere chieste più di cinque sedi. Per «sede» deve intendersi «comune»; nell'ambito di ciascuna sede possono essere indicate, in stretto ordine di preferenza, tutte o parte delle scuole esistenti nel comune. In mancanza di tale indicazione, il trasferimento è disposto ad una qualsiasi scuola media del comune richiesto. Con l'occasione si fa rilevare che la distribuzione del personale ausiliario tra la sede centrale, le succursali e le sezioni staccate di una scuola media, rientra nell'esclusiva competenza del Capo d'Istituto. Pertanto, si pregano i Capi di Istituto di astenersi dal trasmettere a questo Ministero eventuali richieste avanzate in tal senso dal predetto personale ausiliario.

Il personale non insegnante in oggetto, inoltre, potrà presentare, sempre per il tramite dei Capi di Istituto, una successiva domanda, che dovrà pervenire a questo Ministero entro e non oltre il 10 agosto p.v., diretta ad ottenere il trasferimento a scuole medie che saranno istituite, o rese autonome, dal 1° ottobre 1971.

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello allegato alla presente circolare.

Le ragioni addotte a giustificazione della richiesta, particolarmente quelle relative alle condizioni di famiglia, di salute e ad eventuali necessità di prosecuzione degli

studi del dipendente o dei propri figli, dovranno essere convenientemente documentate.

Si richiama, ancora una volta, l'attenzione degli interessati sulla necessità di ponderare attentamente le richieste di trasferimento, con l'avvertenza che eventuali revoco non potranno essere concesse nel caso che il posto sia stato già ricoperto con altro personale e in tutti i casi in cui non possono considerarsi come imprevedibili le difficoltà prospettate. Ogni anno, infatti, debbono essere disposte, con grave intralcio nello svolgimento del lavoro, molte revoco di trasferimenti in scuole funzionanti in grandi sedi, ove le difficoltà di sistemazione, per quanto concerne in particolare gli alloggi, sono rilevanti e di non facile soluzione.

Nei modi e nei termini stabiliti dalla presente circolare, potrà presentare domanda di trasferimento anche il personale non insegnante supplente che, avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, abbia, a suo tempo, presentato regolare istanza di collocamento in ruolo a questo Ministero ai sensi delle leggi 14 luglio 1965, n. 902 e 4 febbraio 1966, n. 32, a condizione che su tali istanze il Consiglio di amministrazione si sia favorevolmente pronunciato prima del 23 agosto 1970, data dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1970, n. 578 che, come è noto, ha devoluto ai Provveditori agli Studi la competenza in materia di inquadramento in ruolo.

Con l'occasione, è opportuno ricordare che il personale non insegnante non di ruolo, che non si trovi nelle specifiche condizioni di cui sopra, la circolare n. 406, del 5 dicembre 1969, prevede la possibilità di ottenere, dal competente Provveditore agli Studi, l'assegnazione presso altra scuola o istituto, sempreché esista l'effettiva vacanza del posto e i Presidi interessati diano il loro preventivo assenso.

I Provveditori agli Studi vorranno prendere in considerazione tali richieste solo tanto dopo che saranno stati effettuati i trasferimenti di competenza di questo Ministero.

Sono indisponibili, ai fini dei trasferimenti, i posti occupati da personale non insegnante supplente, che abbia maturato o maturi, al 1° ottobre 1971, l'anzianità di servizio richiesta dall'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, inoltre i posti occupati dal personale inserito nelle graduatorie di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 303 e all'art. 14 della legge 9 marzo 1967, n. 150, nonché, per i segretari, i posti della carriera di concetto, presso le scuole funzionanti con meno di 300 alunni, occupati da applicati di ruolo. Con l'occasione, si fa presente che, qualora per diminuzione di alunni frequentanti e di classi funzionanti, all'inizio del nuovo anno scolastico 1971-72, nelle singole scuole il personale stesso si venga a trovare in soprannumero rispetto all'organico pre-

visto dall'art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 899, per il personale ausiliario, e dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, per il personale di segreteria, i signori Provveditori agli Studi dovranno procedere tempestivamente al riassorbimento del personale in soprannumero presso altre scuole medie di ciascuna provincia, con le modalità previste dalla citata circolare n. 406 del 5 dicembre 1969, lettera b), n. 1.

Analogamente, dovrà essere riassorbito il personale che abbia maturato il prescritto periodo di servizio utile per l'inquadramento in ruolo, ai sensi della citata legge n. 775, e sia in attesa dell'emissione del relativo provvedimento formale.

Tale riassorbimento potrà essere disposto, qualora gli interessati ne facciano esplicita richiesta, anche in posti occupati da personale supplente. Resta inteso che quest'ultimo personale, a sua volta, potrà essere riassunto in servizio, senza soluzione di continuità, in altre Scuole o Istituti, che si trovino nelle effettive condizioni per nominare nuovo personale non insegnante.

Dei provvedimenti adottati, dovrà essere data immediata comunicazione a questo Ministero, per l'aggiornamento degli atti e la emanazione del decreto di trasferimento del personale di ruolo.

Al riguardo è opportuno tener presente che:

a) il personale di ruolo, nonché il personale in attesa del provvedimento formale di inquadramento in ruolo, dovrà essere riassorbito solo nel caso che nella scuola, dove si è verificato il soprannumero, non prestino servizio altro personale supplente, appartenente alla stessa categoria, a meno che lo stesso personale di ruolo faccia espressamente richiesta di assegnazione ad altra scuola.

Nella scelta degli elementi da riassorbire si dovrà tener conto innanzi tutto delle esigenze di servizio delle singole scuole e, quindi, delle condizioni economiche e familiari degli interessati e della anzianità di servizio degli stessi;

b) presso le scuole di nuova istituzione non potranno essere assegnati applicati di segreteria di ruolo, e non più di due bidelli di ruolo, in quanto il decreto-istitutivo prevede in organico, in linea di massima, per ogni nuova scuola, solo il posto di segretario e due posti per il personale ausiliario, salvo che non si tratti di scuole derivanti dallo sdoppiamento di preesistenti scuole;

c) il personale di ruolo che presti servizio nelle sezioni staccate, che dal 1° ottobre 1971, si renderanno autonome, potrà continuare a prestare servizio nelle nuove scuole medie, qualora presenti alle SS.LL. la relativa domanda che dovrà, naturalmente, essere trasmessa a questo Ministero per l'emissione del formale provvedimento.

Si avverte che i trasferimenti in parola saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero: tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale sia per gli interessati che per gli organi periferici.

Al Ministro della Pubblica Istruzione
Direz. Gen. per l'Istruz. Secondaria di I grado — Divisione VIII
Piazzale Kennedy, 15 - 00144 Roma
Il sottoscritto ... (qualifica) ... (1) presso la Scuola Media Statale ... (denominazione) di ... (città) (prov. di) ... assunto in ruolo il ... chiede il trasferimento in una delle sottoelencate sedi, indicate in ordine di preferenza: 1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) ...

Motivi: ... Allega alla presente i seguenti documenti: 1) ... 2) ...
Dichiaro di aver preso integrale conoscenza della circolare ministeriale n. 75, prot. n. 5600/10pg. del 3 marzo 1971. (data) (visto del capo d'Istituto) (firma)

(1) segretario, applicato di segreteria o bidello

Negli istituti tecnici e professionali

Il personale non insegnante di ruolo (e quello che abbia maturato o maturerà i requisiti per l'immissione in ruolo entro il 30 marzo 1971) in servizio negli Istituti tecnici o professionali che desiderino essere trasferito ad altro Istituto del medesimo tipo (tecnico o professionale), per l'anno scolastico 1971-72, dovrà farne domanda entro il 30 marzo 1971.

Nel medesimo termine, dovrà fare domanda il personale che desideri essere trasferito da istituto tecnico a istituto professionale e viceversa.

La domanda su carta legale — diretta al Ministero — Direzione Generale per l'Istruzione tecnica o Direzione Generale per l'Istruzione professionale, a seconda che l'interessato chieda il trasferimento in Istit-

tuto tecnico o in Istituto professionale, sarà presentata al Capo d'Istituto nel quale l'aspirante presta servizio.

Il Capo d'Istituto avrà cura di esprimere in calce a ciascuna domanda il proprio motivato parere e trasmetterà al Ministero, entro il successivo 15 aprile, le domande presentate nel termine suindicato.

Le ragioni addotte a motivazione della richiesta, particolarmente quelle relative a condizioni di salute e di famiglia, debbono essere specificate e documentate.

Sulle domande del personale non di ruolo che abbia maturato o maturerà entro il 30 marzo 1971 il prescritto periodo di servizio utile all'inquadramento in ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni, il Capo d'Istituto dovrà dichiarare se l'interessato abbia presentato al competente Provveditore agli Studi la relativa domanda d'inquadramento.

Il Ministero si riserva di esaminare le predette domande, sempre che non vi siano fondate riserve sul diritto degli interessati al collocamento in ruolo a norma della citata legge n. 775.

Sono da considerare indispensabili, ai fini dei trasferimenti, i posti occupati dal personale non di ruolo che abbia maturato o maturerà al 30 settembre 1971 l'anzianità richiesta per il collocamento in ruolo, nonché i posti occupati da personale avente titolo all'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 303.

Nei trasferimenti hanno la precedenza coloro che, alla data della presente circolare, prestino servizio nel medesimo tipo di istituto (tecnico o professionale).

I trasferimenti decorreranno, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre 1971.

Nel richiamare l'attenzione degli interessati sulla necessità di ponderare attentamente le richieste di trasferimento, si avverte che le domande di revoco non potranno essere accolte nel caso che il posto sia stato già ricoperto con altro personale e in tutti i casi in cui non possono considerarsi come imprevedibili le difficoltà eventualmente prospettate per il raggiungimento della sede.

Le domande di revoco dovranno comunque pervenire al Ministero non oltre il 1° settembre 1971.

Le richieste che perverranno dopo tale data non saranno in alcun caso prese in considerazione.

Si avverte che i trasferimenti in parola saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero: tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale sia per gli interessati che per gli organi periferici.

A PALERMO ALLA PRESENZA DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Grandiosa manifestazione del SISME

Il 7 marzo scorso nella vasta sala delle riunioni della CISNAL, gremita fino all'inverosimile, ha avuto luogo l'assemblea della sezione del SISME di Palermo. Ai lavori hanno partecipato, oltre a numerosissimi docenti, i proff. Salvatore Cordaro e Giuseppe Tosto, segretari provinciali della categoria di Caltanissetta e di Trapani.

Oratore ufficiale il Segretario Nazionale del SISME prof. Paride De Bella.

Nell'assumere la presidenza, il prof. Giuseppe Tricoli, docente di Storia contemporanea presso la facoltà di Magistero di Palermo, ha pronunciato un breve, efficacissimo, applaudito discorso, mettendo in luce le gravi carenze della Scuola italiana di ogni ordine e grado e la nessuna volontà da parte del Governo di por fine al caos in essa imperante.

Dopo un breve saluto del Segretario Provinciale del SISME, prof. Domenico Lo Jacono, alla cui ope-

ra indefessa ed intelligente si deve l'affermazione del Sindacato di categoria a Palermo e in tutta la Sicilia occidentale, ha preso la parola il prof. De Bella, il quale, tra la più viva attenzione, ha tenuto una lunga relazione sullo stato attuale dei più importanti problemi che aspettano da tempo una soluzione, nonostante le molteplici promesse più volte fatte dal Governo, e mai mantenute.

Il prof. De Bella, accennato brevemente agli ideali cui si ispira il Sindacalismo Nazionale, ha posto l'accento sui risultati lusinghieri ottenuti dal SISME nelle recenti elezioni per il rinnovo della II Sezione del Consiglio Superiore della P.I. e più ancora sulla serietà e sulla fermezza con le quali il SISME e il SINAE si sono comportati durante l'agitazione del giugno scorso, imponendosi all'attenzione degli altri Sindacati della Scuola e soprattutto dello stesso Ministero.

L'oratore, poi, ha esposto particolarmente e con grande chiarezza la posizione del SISME e degli altri Sindacati della scuola media, autonomi e confederali, su tutte le questioni attualmente all'ordine del giorno, soffermandosi specialmente ad illustrare le proposte della CISNAL-SCUOLA sullo stato giuridico, sui corsi abilitanti e sulle nuove norme per il reclutamento del personale insegnante, nonché sul problema della reversibilità della pensione e dell'indennità di buonuscita senza distinzione di sesso e su quello dell'esodo volontario.

Finita l'esposizione del Segretario Nazionale, coronata da una vera e propria ovazione, alcuni fra i presenti, fra i quali ricordiamo i proff. Manganaro e Ganguzza, hanno chiesto dei chiarimenti, che sono stati immediatamente forniti dal prof. De Bella.

La manifestazione si è chiusa fra il più grande entusiasmo.

Proposta di legge per gli ausiliari

I Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno predisposto alcuni emendamenti alla proposta di legge n. 134 d'iniziativa degli onn. Turchi, Menicacci, Nicosia. Gli emendamenti si sono resi necessari anche dal punto di vista pratico onde ovviare agli inconvenienti derivanti dai contratti di lavoro che limitano alcune prestazioni, d'altronde indispensabili. Con gli emendamenti, di cui pubblichiamo di seguito il testo, saranno raggiunti due scopi: dare dignità alla funzione del personale ausiliario, vedere le scuole pulite.

Articolo 1

I bidelli delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado posti a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sono esentati dall'obbligo di effettuare le pulizie di ogni ambiente scolastico, compresi gli uffici di presidenza degli ispettorati scolastici, delle direzioni didattiche e di segreteria.

Articolo 2

Lo Stato o gli Enti Locali a carico dei quali è posto il personale di servizio di cui all'articolo precedente, sono autorizzati a stipulare contratti di appalto con imprese private per le esecuzioni dei lavori di pulizia già affidati ai bidelli.

Articolo 3

Dalla entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con

DOVERE

«...difendetevi con tutte le armi, e pur con le beffe se queste valgano meglio delle invettive. Bollate voi sino all'osso le stupide fronti di coloro che vorrebbero mettere su ciascuna anima un marchio esatto come su un utensile sociale e fare le teste umane tutte simili come le teste dei chiodi sotto la percussione dei chiodajuoli. Le vostre risa frenetiche salgano fino al cielo, quando udite gli stallieri della Gran Bestia vociferare nell'assemblea. Difendete il Pensiero ch'essi minacciano, la Bellezza ch'essi oltraggiano! Verrà un giorno in cui essi tenteranno di ardere i libri, di spezzare le statue, di lacerare le tele. Difendete l'antica liberale opera dei vostri maestri e quella futura dei vostri discepoli, contro la rabbia degli schiavi ubriachi. Non disperate, essendo pochi. Voi possedete la suprema scienza e la suprema forza del mondo: il Verbo. Un ordine di parole può vincere d'efficacia micidiale una formula chimica».

GABRIELE D'ANNUNZIO
(Da "Le Vergini delle Rocce")

MENTRE STA PER CONCLUDERSI LA DISCUSSIONE GENERALE AL SENATO

Università: riforma da non sbagliare

La discussione generale al Senato sul disegno di legge concernente la riforma dell'università volge alla fine e, prima ancora che sia affrontato l'esame dei singoli articoli, essa offre l'occasione per alcune considerazioni.

Tutte le parti politiche hanno manifestato perplessità e avanzato critiche.

Le perplessità riguardano le impostazioni di fondo della riforma, quali le funzioni dell'università, la libertà di ricerca e di insegnamento, l'accesso all'università, i contenuti culturali, l'insufficienza dei mezzi finanziari, la soppressione della libera docenza.

Critiche e perplessità

Le critiche investono i singoli istituti e principalmente il dipartimento, gli organi collegiali, il reclutamento del personale docente, la generalizzazione del presalarario, l'introduzione della figura degli "esperti".

Critiche e perplessità che non sono, poi, tanto lievi se la Democrazia Cristiana ha sentito la necessità di dedicare alla riforma

più di una seduta della propria direzione nazionale dai cui lavori il problema è uscito abbastanza malconco e se i repubblicani hanno abbandonato addirittura il governo.

Diciamo subito che i risultati della discussione non ci hanno sorpreso. Noi abbiamo sempre considerato il provvedimento sulla riforma universitaria, scaturito da diciannove mesi di lavoro della sesta Commissione, come il frutto di un grosso compromesso se è vero, come è vero, che essa Commissione, in pratica, ha recepito, dosandolo, quanto era contenuto nei disegni di legge presentati a suo tempo dal governo, dai senatori a vita Gronchi, Montale e Ruini, dai senatori appartenenti al MSI, al PLI, al PCI e in quelli settoriali concorrenti per alcune materie.

Ci auguriamo invece che i predetti risultati illuminino le menti di chi di dovere perché la riforma dell'università sia considerata come impegno profondamente serio, di altissima responsabilità umana e sociale.

Ciò premesso, desideriamo fare alcuni rilievi dettati dalla nostra visione della Scuola: tutta la Scuola ha bisogno di una riforma vera; la riforma di un suo ordine si

ripercuote inevitabilmente sugli altri.

Indispensabili per una vera riforma sono insegnanti con preparazione a livello universitario anche per la scuola elementare, anche per la scuola materna. Noi siamo profondamente convinti che per essere insegnante non basta essere dottore in una o in altra materia: è necessario avere ripensato ciò che si è appreso sotto lo aspetto psicologico, pedagogico, metodologico.

Provvedimenti inadeguati

Ebbene, come si prepara l'università a questa bisogna? L'articolo 18 prevede corsi annuali di formazione pedagogica la cui preparazione è di competenza del dipartimento. E dove il dipartimento non c'è? (Non si dimentichi che condizione perché il dipartimento sia istituito è il numero minimo di sei discipline oggetto di insegnamenti ufficialmente impartiti).

Comunque, quanto previsto dal provvedimento è del tutto insufficiente e non offre la minima garanzia per la formazione di inse-

gnanti ottimi e scientificamente preparati.

Altro aspetto di particolare importanza è quello degli accessi all'università, già "liberalizzati" con una precedente legge. E va bene (anche se va male!). Accettato il principio, esso sarà valido nella misura in cui la Scuola pre-universitaria avrà dato ai suoi allievi la coscienza dei propri limiti e la certezza delle proprie capacità. Una Scuola così concepita farà sì che sia l'individuo stesso a concepire il principio dell'auto-selezione per cui ognuno capirà se potrà accedere all'università, istituzione di alta cultura come è definita dalla Costituzione e come è scritto nell'articolo 1 del disegno di legge.

I dipartimenti, è detto all'articolo 8, "sono centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini". Evidentemente di tutti i cittadini. Il che, in parole povere, significa la proliferazione delle università.

Ora, è fuori discussione la necessità di altre università, ma una proliferazione incontrollata — e non ci sarà cittadina, per quanto piccola, che la reclami e non vi sarà uomo politico che non sia solleticato dalla "glorizza" di donare l'università al proprio paesello — è foriera di gravi pericoli, primo fra tutti la "provincializzazione" della cultura che, invece, ha bisogno di grandi spazi, di dimensioni continentali e addirittura mondiali per rinnovarsi, pena la decadenza e la morte per sclerosi.

Sono, questi, soltanto alcuni aspetti della riforma dell'università che hanno diretti riflessi sugli altri ordini della Scuola. Ognuno, però, potrà rendersi conto della importanza del problema. Tutte le riforme sono importanti. Quella della Scuola, e dell'università in particolare, oltre che importante è delicatissima avendo per oggetto "il materiale umano".

Questa è una riforma destinata a determinare l'avvenire della società italiana e soprattutto dei giovani per un lungo periodo di tempo.

E' una riforma da non sbagliare.

LUIGI MELITA

EDELVAIS MOSCHINI

UNA PROPOSTA INTERESSANTE

Come abbinare la correzione delle prove del concorso a posti di direttore didattico

Il problema della correzione delle prove scritte del concorso a posti di direttore didattico ha destato sempre fondate perplessità. Infatti, come è noto, le due prove vengono corrette separatamente: in questa maniera è per lo meno difficile dare un giudizio globale sul candidato. La proposta che qui pubblichiamo, intesa, appunto, ad eliminare l'inconveniente, ci sembra molto interessante.

Più volte le Commissioni esaminatrici del «concorso a posti di direttore didattico in prova»

hanno espresso l'auspicio che la correzione delle due prove scritte di ciascun candidato avvenisse congiuntamente, per valutare meglio la personalità di ciascun concorrente.

Ciò premesso si suggeriscono le modalità idonee a tale scopo.

In atto, ad ogni candidato — per ciascuna prova — vengono forniti: busta n. 1 (con il talloncino delle generalità), i fogli di carta protocollo per il tema e la minuta, busta n. 2 (che dovrà contenere il tema, la minuta e la busta n. 1), che — sigillata nei modi previsti — sarà consegnata al termine della prova.

In aggiunta a tale materiale occorre una busta n. 3 nella quale includere la citata busta n. 2, già sigillata. Il lembo di chiusura di questa busta n. 3, dopo la prima prova scritta, verrà sigillato con la firma (per esteso e in forma leggibile) del candidato. Tutte le buste così raccolte dovranno essere disposte in ordine alfabetico, formando un plico per ciascuna sede d'esame, e saranno custodite a cura della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

Il secondo giorno ogni plico sarà dato in consegna al competente comitato di vigilanza. Quando il candidato dovrà consegnare la seconda prova scritta (già inserita nella busta n. 2) si rintraccerà (attraverso l'ordine alfabetico) la busta n. 3 della prima prova scritta e relativa allo stesso concorrente: verrà aperta e ciascuna «busta n. 2» delle due prove saranno insieme

inserite in una seconda busta n. 3, che, questa volta, sarà sigillata con le stesse modalità previste per la busta n. 2.

In tal modo le due prove scritte, pur restando anonime, si trovano già riunite e pronte ad essere abbinare nella correzione, che avrà luogo secondo le norme in uso.

Tale procedura riteniamo sia applicabile con le norme vigenti, poiché nessuna norma legislativa viene violata: il «di più», quin-

di, non diviene illegittimo perché risponde ad una esigenza di giustizia, di equità e di interesse pubblico senza violare precise norme di diritto positivo.

Tuttavia, a maggior garanzia di legittimità, potrebbe essere approvata (anche con un decreto-legge, data l'urgenza e l'imminenza dello svolgimento delle prove scritte) una specifica norma legislativa.

NOTIZIE IN BREVE

XXIII CONGRESSO NAZIONALE DI FILOSOFIA — La Società Filosofica Italiana terrà in Roma dal 18 al 21 marzo p.v., il XXIII Congresso Nazionale di Filosofia nel corso del quale verrà trattato il tema "La ricerca filosofica e l'insegnamento della filosofia in Italia".

I Provveditori agli Studi sono stati autorizzati dal Ministro della P.I. a concedere l'esonero dalle lezioni per i giorni 18 e 20 marzo c.a. ai Capi di Istituto ed ai professori che possano avere interesse ad intervenire, ovviamente a proprie spese, ai lavori dell'anzidetto Congresso.

ASSISTENZA ENPAS — E' stato chiarito che l'assistenza ENPAS a favore degli studenti universitari, oltre

la data di conclusione dell'anno accademico terminale (31 ottobre) del corso legale di studio, deve intendersi prorogato (salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 5 del D.L. 12 febbraio 1948, n. 147) fino alla data entro la quale, secondo i vigenti ordinamenti, l'Amministrazione universitaria, per sostenimento di esami o per conseguimento della laurea o titolo equipollente, considera e certifica non interrotto, e quindi ancora in atto, il periodo dell'anno terminale medesimo.

Richieste di assistenza, pertanto, pe reventi iniziati successivamente alla conclusione dell'anno accademico terminale (31 ottobre), debbono essere ricevute dall'Ente subordinatamente alla produzione da parte degli iscritti, della documentazione probatoria di cui sopra.

XIII SESSIONE DI STUDIO DELL'ISTITUTO DI PEDAGOGIA — Nei giorni 29, 30 aprile, 1 e 2 maggio si terrà presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Roma la XII Sessione delle giornate di studio promosse dall'Istituto di Pedagogia dell'Università medesima.

Atteso il rilievo della manifestazione, i Provveditori agli Studi sono stati autorizzati dal Ministero della P.I. a consentire che il personale insegnante della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché i direttori didattici ed ispettori scolastici vi intervengano con esonero dagli obblighi di servizio per i giorni 29 e 30 aprile.

Naturalmente le eventuali spese per la partecipazione alle giornate di cui sopra saranno a carico degli interessati.

Riunione intersindacale per lo stato giuridico

Presso la sede del Sindacato Direttori e Ispettori Scolastici si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra dirigenti sindacali delle organizzazioni della Scuola, per discutere sugli emendamenti da proporre al testo del disegno di legge concernente la delega al Governo per la emanazione sullo stato Giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente.

Per la CISNAL-Scuola hanno partecipato Ciannaruconi e Lozzi i quali sono intervenuti nella discussione per esporre il punto di vista della loro organizzazione su alcuni tra i più importanti aspetti dello Stato Giuridico.

Gli interventi di Ciannaruconi e Lozzi hanno toccato i seguenti argomenti: reclutamento del personale, ruoli e carriere, obblighi di servizio e trattamento economico, azione sindacale per il "riassetto", autonomia della Scuola.

I convenuti hanno stabilito di incontrarsi nuovamente per con-

Le assegnazioni provvisorie per gli insegnanti elementari

Ecco di seguito il testo della Circolare n. 89 dell'1 marzo 1971 con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha dettato norme per la concessione delle assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della provincia e da una ad altra provincia agli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Insegnanti che possono chiedere l'assegnazione provvisoria

Possono chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento da una ad altra provincia e gli insegnanti che nell'ambito della provincia di titolarità non abbiano ottenuto il trasferimento nel comune richiesto per ricostituire il nucleo familiare.

Possono altresì chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti che, pur non avendo chiesto il trasferimento, siano familiari di dipendenti dello Stato o di Ente pubblico trasferiti di ufficio in data successiva al termine per la presentazione delle domande di trasferimento, ma comunque entro il 10 agosto 1971. Per l'attribuzione ai predetti insegnanti del punteggio previsto dal n. 1) l'opv., della tabella di valutazione (p. 25) è necessaria e sufficiente la presentazione del certificato dal quale risulta il trasferimento del familiare.

Gli insegnanti di cui al precedente capoverso devono allegare alla domanda una dichiarazione dell'ente dal quale il familiare dipende, che attesti esplicitamente che la nuova sede gli è stata assegnata per motivi di servizio, indipendentemente dalle sue aspirazioni.

L'insegnante che abbia ottenuto il trasferimento in scuola speciale o in classe differenziale non può chiedere l'assegnazione provvisoria, per la durata del quinquennio di permanenza di cui al penultimo comma dell'art. 20 dell'O.M. n. 408 (protocollo 10/31) del 30 dicembre 1970, se non, rispettivamente, per scuole speciali del medesimo tipo o per classi differenziali.

I richiedenti debbono documentare la necessità di riunirsi al coniuge; ai genitori o ai figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione defini-

tiva di separazione, abbiano ricevuto i figli in affidamento, o, comunque, in mancanza di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggiorenni con essi coabitanti, per i celibi, le nubili, i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale.

In via subordinata può essere chiesto l'avvicendamento.

Gli insegnanti possono chiedere l'assegnazione provvisoria nella sola provincia ove abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento.

Non sono ammesse domande di assegnazione provvisoria nell'ambito del medesimo comune. Per gli insegnanti che siano già titolari nel comune e che non siano stati spostati nel movimento di sistemazione, qualora concorrono validi, particolari motivi familiari o, in secondo luogo, evidenti difficoltà di raggiungere la sede di titolarità, potrà dalle SS.VV. essere concesso lo spostamento a plesso più agevolmente raggiungibile, prima di procedere alle assegnazioni provvisorie di sede.

2) Presentazione delle domande

La domanda di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia devono pervenire al Provveditore agli studi entro il 25 giugno 1971. Quelle per altra provincia devono essere indirizzate al corrispondente Provveditore agli studi per il tramite del proprio Provveditore, al quale debbono pervenire entro la medesima data.

Gli insegnanti, oltre al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, possono indicare, in rigoroso ordine di preferenza, fino ad un massimo di altri 29 comuni, ai fini dell'avvicendamento.

Ove risulti indicato un comune senza specificazione di plessi, la richiesta si intende formulata per tutti i plessi di quel comune.

Qualora la richiesta riguardi un numero limitato di plessi di un comune, i plessi stessi debbono essere indicati in rigoroso ordine di preferenza.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti indicati al paragrafo 1), quelli comprovanti il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

E' ammesso fare preciso riferimento alla documentazione già allegata alla domanda di trasferimento.

L'accertamento dell'anzianità del servizio e dell'età dei richiedenti, ove occorra, è effettuato d'ufficio dal Provveditore agli studi della provincia di titolarità.

3) Adempimenti del Provveditore agli studi

Il Provveditore, respinte le domande prodotte da insegnanti che, ai sensi delle norme di cui al paragrafo 1) non hanno titolo o che siano pervenute oltre il 25 giugno 1971 o alle quali non risultino allegati i documenti di cui al V capoverso del paragrafo 2) o prive del preciso riferimento di cui al VI capoverso dello stesso paragrafo 2), trasmette ai Provveditori competenti le domande presentate per altra provincia, corredandole dei dati di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 2), entro il 5 luglio 1971.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE NELLA PROVINCIA DI TITOLARITA'

4) Il Provveditore procede anzitutto alla attribuzione del punteggio in base all'annessa tabella e compila la graduatoria degli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nella propria provincia.

A parità di punteggio la preferenza è determinata in primo luogo dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, in secondo luogo dall'anzianità complessiva del servizio di ruolo e non di ruolo qualificato almeno «buono» ed in terzo luogo dall'età.

La graduatoria contenente, a fianco del nome di ciascun insegnante, l'indicazione del punteggio complessivo attribuito e dell'anzianità di servizio posseduta al 1° gennaio 1971, è pubblicata all'albo dell'ufficio scolastico provinciale entro il 10 luglio 1971.

5) Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni al Provveditore, il quale decide in merito entro i cinque giorni feriali successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

6) Le assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della medesima provincia sono disposte entro il 6 settembre 1971, dopo il compimento delle operazioni relative alla immissione nel ruolo normale degli insegnanti del ruolo in soprannumero (articoli 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170), nel limite numerico:

a) dei posti vacanti nel comune capoluogo (compresi quelli non conferibili in sede di movimento magistrale); esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo 8);

b) dei posti rimasti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo, esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo 8).

L'assegnazione della sede può essere disposta per qualsiasi plesso del comune richiesto ove esistano posti vacanti o che, comunque, si presume rimangano disponibili per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando quanto stabilito al III e IV capoverso del paragrafo 2).

Assegnate le sedi, il Provveditore agli studi, entro la medesima data del 6 settembre, dispone — per un numero non superiore a quello dei posti lasciati liberi dagli insegnanti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria ai sensi del I capoverso — altre assegnazioni provvisorie ad integrazione del movimento precedente. Per l'assegnazione della sede, ovviamente, si osserva quanto disposto nel II capoverso del presente paragrafo.

Gli insegnanti compresi nella graduatoria, che nell'ultimo quinquennio siano stati trasferiti d'ufficio, per soppressione di posti, ad altro comune, hanno la precedenza assoluta nell'assegnazione provvisoria, per il comune nel quale il posto fu soppresso.

Il Provveditore, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine preferenziale per l'avvicendamento. E' evidente che in tali casi il punteggio da attribuire è quello previsto per l'avvicendamento.

Entro la medesima data del 6 settembre 1971, il Provveditore pubblica all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria, indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo conseguito, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età, quando sia necessario, e la sede assegnata.

Una copia dei predetti elenchi sarà subito trasmessa al Ministero.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DA UNA AD ALTRA PROVINCIA

7) Ciascun Provveditore agli studi, ricevute le domande trasmesse ai sensi del paragrafo 3), provvede anzitutto ad accertare l'esistenza dei requisiti valutabili e ad assegnare il relativo punteggio in base all'annessa tabella; compila quindi una graduatoria generale, comprendente tutti gli aspiranti titolari in altre province che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata.

A parità di punteggio si applicano le norme di cui al secondo comma del precedente paragrafo 4).

La graduatoria, con l'indicazione dei dati previsti dal terzo comma del suindicato paragrafo 4), è pubblicata all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale entro il 20 luglio. E' fatto salvo l'eventuale successivo inserimento nella graduatoria degli insegnanti di cui al II capoverso del paragrafo 1).

In calce alla graduatoria sarà annotata esplicita riserva in tal senso.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni direttamente al Provveditore agli studi, il quale decide in merito entro i cinque giorni feriali successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

8) Le assegnazioni provvisorie da una ad

altra provincia vengono disposte dopo che sono state effettuate le operazioni indicate al paragrafo 6); in ogni caso entro il 13 settembre 1971. Vengono disposte nel limite numerico:

a) dei posti rimasti liberi perché i titolari ottengono l'assegnazione provvisoria in altra provincia;

b) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto di nuove assegnazioni di insegnanti elementari che saranno disposte in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213;

c) dei posti che risultino vacanti in applicazione dei citati articoli della legge n. 1213 nei comuni diversi dal capoluogo, nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale;

d) dei posti disponibili nel comune capoluogo e nei comuni diversi in conseguenza dei provvedimenti disposti ai sensi delle leggi richiamate dall'art. 9 della già citata legge n. 1213, e per effetto dei comandi presso i sindacati;

e) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto del passaggio d'insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603;

f) dei posti che risultino vacanti nei comuni diversi dal capoluogo nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale, per effetto del passaggio di insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603;

g) dei posti che risultino disponibili per l'assegnazione di insegnanti elementari ai sensi della legge 13 marzo 1969, n. 136, presso enti operanti nel settore dell'istruzione primaria;

h) del 50 per cento dei posti che risultino disponibili per effetto di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti elementari nella scuola media ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

L'assegnazione di sede può essere disposta per qualsiasi plesso del comune di destinazione dove esistano posti vacanti o che, comunque, si presume rimangano disponibili per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando quanto stabilito al III e IV capoverso del paragrafo 2).

Il Provveditore, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine preferenziale per l'avvicendamento.

9) Ogni Provveditore dà immediata comunicazione delle assegnazioni provvisorie concesse nella provincia ai Provveditori agli studi delle province nelle quali gli insegnanti sono titolari.

10) Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sulla necessità di provvedere con la massima sollecitudine a tale adempimento affinché, in analogia a quanto si verifica nel normale movimento magistrale, ciascun Provveditore possa subito utilizzare le sedi che si rendono disponibili nella propria provincia, per procedere, secondo l'ordine della graduatoria, ad ulteriori assegnazioni provvisorie da altre province.

11) Entro il 13 settembre 1971 ogni Provveditore pubblica gli elenchi degli insegnanti di altre province che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata, indicando a fianco di ciascun nome, il punteggio complessivo riportato, la provincia di provenienza e, quando necessario, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età.

Una copia dei predetti elenchi sarà subito trasmessa al Ministero.

12) I posti rimasti disponibili e quelli che si rendono comunque vacanti successivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria di sede devono essere assegnati nell'ordine agli insegnanti del ruolo soprannumerario, o, in mancanza, agli insegnanti non di ruolo.

13) Durata delle assegnazioni provvisorie. Le assegnazioni provvisorie avranno durata limitata all'anno scolastico 1971-72.

Con l'occasione si ricorda che tutte le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 1970-71 cessano il 30 settembre 1971.

NORMA TRANSITORIA

Fermo restando che il movimento delle assegnazioni provvisorie verrà effettuato distintamente dai Provveditori agli studi delle province di Campobasso e di Isernia, limitatamente all'anno scolastico 1971-72 i suddetti Provveditori opereranno, nei confronti degli insegnanti provenienti rispettivamente dalla provincia di Isernia e da quella di Campobasso, come se le relative domande fossero state prodotte da maestri della propria provincia.

Norme per l'applicazione dei benefici agli ex combattenti

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato alle competenti autorità centrali e periferiche istruzioni per l'applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 a favore degli ex-combattenti.

Nella circolare n. 28 è detto:

"E' opportuno che, in sede di applicazione della legge in oggetto, gli uffici competenti si uniformino ai criteri enunciati dal Consiglio di Stato ed è altresì opportuno che alle procedure che ne discendono si attenga il personale dipendente interessato a conseguire i benefici in essa previsti.

Pertanto i dipendenti predetti dovranno formulare singole istanze in carta legale per ogni beneficio che intendono conseguire, come pure dovranno documentare esaurientemente tali richieste, ateso che non è consentito fare riferimento alla documentazione agli atti esistenti nel fascicolo personale.

Si fa altresì presente che tale documentazione, da prodursi tassativamente in bollo e rilasciata in data recente, deve, per quanto riguarda la copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, riportare il timbro di parifica nonché, espressamente, tutte le benemerite che l'interessato intenda far valere ai fini previsti dalla legge più volte richiamata.

Quanto sopra ha valore anche nei confronti del personale che avesse già prodotto istanza documentata in difformità dei modi sopra specificati il quale è, pertanto, formalmente invitato a regolarizzarla.

Si richiama infine l'attenzione del personale interessato ad avvalersi della facoltà di scelta di cui al 2° comma dell'art. 2. Infatti detto personale potrà conseguire ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, la qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, anziché tre o più aumenti periodici di stipendio. Detto personale dovrà ma-

nifestare esplicitamente la propria volontà in proposito".

La circolare telegrafica n. 64 prevede la cumulabilità dei benefici previsti dalla legge per gli ex combattenti con quelli derivanti dalla legge n. 165. Eccone il testo:

"In relazione a quesiti pervenuti e ad integrazione circolare numero 52 dell'undici febbraio 1971 concernente riconoscimento servizi fini economici et carriera a personale insegnante et non insegnante (,) precisasi che benefici derivanti da applicazione articolo 1 legge 24 maggio 1970 n. 336 sono cumulabili con benefici derivanti da applicazione articolo 6 (,) comma secondo (,) legge 13 marzo 1958 (,) numero 165(,)".

Successivamente, con la circolare n. 71 del 2 marzo, la Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, ha emanato norme relative alla decorrenza del beneficio. Pubblichiamo di seguito il testo della circolare.

"Con circolare n. 52 (Gabinetto) in data 11.2.71, è stato chiarito che la decorrenza del beneficio di cui all'art. 1 della legge 24 maggio '70 n. 336, deve essere fissata alla data della domanda stessa, tranne che in essa non venga esplicitamente richiesta la decorrenza prevista dall'art. 6 della legge medesima.

In relazione a quanto sopra detto, si prega di invitare coloro che avessero già presentata la domanda prima della emanazione della citata circolare, a precisare, con comunicazione in carta semplice, se intendono o meno richiedere la decorrenza fissata dall'art. 6 succitato e cioè dal 7 marzo 1968 ai fini giuridici e dal 1.1.1969 ai fini economici".

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

Aumento per merito

Con sua circolare, che porta il numero 48, il Ministro della Pubblica Istruzione ha fornito chiarimenti sul tema dell'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito per gli anni dal 1966 al 1970 in relazione all'articolo 14 - III comma - legge n. 165/ e all'articolo 22 e seguenti D.P.R. n. 1743/1960. Ecco il testo della circolare inviata ai Provveditori agli Studi:

Come è noto, l'art. 24 - 1° comma - del D.P.R. 19.1.1960, n. 1743, prescrive che gli insegnanti che abbiano prestato almeno tre anni consecutivi di servizio con l'attribuzione della ultima classe di stipendio e abbiano riportato nel triennio scolastico compiutosi il 30 settembre di ciascun anno solare la qualifica di "ottimo", debbono essere ammessi d'ufficio allo scrutinio per merito comparativo per l'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito.

Questo Ministero, con circolare 496 - prot. 18870 - del 27.11.1965 impartiva apposite istruzioni circa la formazione degli elenchi degli scrutinandi per ciascuno degli anni 1962, 1963, 1964 e 1965.

Per l'ammissione agli scrutini per gli anni 1936, 1937, 1963, 1969 e 1970, si rende pertanto necessario che, a norma del 2° comma dell'articolo citato, le SS.LL. formino gli elenchi degli insegnanti, titolari negli istituti e scuole di istruzione secondaria della rispettiva provincia, ancorché comandati o distaccati in altre sedi o uffici, in possesso dei requisiti prescritti.

In detti elenchi, ovviamente, non dovranno essere inclusi gli insegnanti che, ammessi agli scrutini di merito comparativo effettuati per gli anni precedenti, risultino già designati in uno dei predetti anni per l'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito.

Per ogni insegnante incluso nell'elenco deve essere redatta apposita scheda nominativa, tenendo conto delle note esplicative poste sulla scheda stessa. Al riguardo, si torna ad avvertire che le indicazioni relative alle qualifiche e ad ogni altro titolo compreso nelle schede, debbono riferirsi esclusivamente al periodo di servizio prestato dall'insegnante dopo il

passaggio all'ultima classe di stipendio e sino al 30 settembre 1970.

Nella stessa scheda dovranno essere precisati con ogni scrupolosa esattezza, sulla base di quanto risulta dagli atti di ufficio:

— dati anagrafici dell'insegnante interessato;

— la decorrenza della nomina in ruolo;

— l'eventuale retrodatazione in ruolo (citare gli estremi del relativo provvedimento formale);

— la scuola di titolarità;

— la decorrenza della nomina nella cattedra di attuale appartenenza;

— la decorrenza dell'attribuzione dell'ultima classe di stipendio.

Per gli insegnanti ai quali l'ultima classe di stipendio è stata attribuita alla data del 1.1.1958, in sede di prima applicazione della legge 13.3.1958, n. 165, dovranno essere indicate le qualifiche e i titoli relativi a tutti gli anni di anzianità nell'ultima classe di stipendio, riconosciuti a detta data agli effetti della progressione in carriera. Analogamente dette indicazioni (qualifiche o titoli) saranno fornite anche per tutti gli anni di anzianità eventualmente riconosciuti nell'ultima classe di stipendio, a seguito di retrodatazione della nomina in ruolo o di valutazione di servizi agli effetti della carriera, anche se, per tali indicazioni, si debba risalire a periodi di servizio prestato di fatto durante la permanenza in precedenti classi di stipendio o in altro ruolo.

Cio premesso, mentre si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 345 - prot. 1904 - del 10 dicembre 1961, (v. B.U. p. I. - n. 51 del 21.12.1961) per gli adempimenti posti a carico delle SS.LL., si avverte che gli elenchi e le schede per gli scrutini degli anni 1968, 1967, 1963, 1969 e 1970, raggruppati per materie o gruppi di materie di insegnamento e per tipo di istituto o scuola, dovranno essere inviati alle competenti Direzioni Generali e per gli insegnanti di educazione fisica allo Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva, entro il mese di ottobre 1971.